Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 febbraio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DELL'8 FEBBRAIO 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1981, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(636)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981, n. 896.

Modificazioni agli articoli 3, 88 e 89 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 173;

Ritenuta la necessità di modificare gli organi collegiali previsti dagli articoli 3, 88 e 89 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia con l'inserimento, tra i componenti, di ufficiali e sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 marzo 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente:

« E' costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, per le funzioni indicate nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

La commissione è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio per il personale del Corpo degli agenti di custodia, da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica di dirigente superiore e da un ufficiale superiore del Corpo degli agenti di custodia.

Espleta le mansioni di segretario un cancelliere.

In caso di deliberazione a parità di voto, prevale il voto del presidente.

Il presidente e i componenti non di diritto della commissione centrale durano in carica tre anni ».

Art. 2.

L'art. 88 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente:

« La commissione locale di disciplina è costituita presso gli istituti di prevenzione e di pena ed è composta dal direttore dell'istituto, che la presiede, da un impiegato del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e dal sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado in servizio nell'istituto.

Le mansioni di segretario sono espletate da un impiegato della direzione nominato dal direttore.

In caso di giudizio a carico del sottufficiale componente, interviene nella commissione un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia in servizio nella regione dell'istituto.

Le deliberazioni della commissione locale sono adottate entro l'ottavo giorno dalla data del rapporto ».

Art. 3.

L'art. 89 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente:

« La commissione distrettuale di disciplina è costituita presso la procura generale della corte d'appello ed è composta dal procuratore generale o da un sostituto da lui delegato, che la presiede, dal procuratore della Repubblica o da un altro magistrato da lui delegato, da un direttore degli istituti di prevenzione e di pena residente nel distretto, designato dal procuratore generale e da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia designato dal Ministero di grazia e giustizia tra gli ufficiali in servizio nel distretto.

Le mansioni di segretario sono espletate da un segretario della procura generale designato dal procuratore generale.

Non possono far parte della commissione il direttore e l'ufficiale che hanno elevato il rapporto da cui è scaturito il procedimento disciplinare.

In caso di deliberazione a parità di voto, prevale il voto del presidente.

La commissione distrettuale è competente a giudicare il personale del Corpo degli agenti di custodia addetto agli istituti di prevenzione e di pena compresi nel distretto della corte, anche se l'infrazione disciplinare fu commessa in altri istituti. Il Ministero ha in questo caso la facoltà di deferire il militare al giudizio della commissione distrettuale della sede ove l'infrazione fu commessa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 11

LEGGE 5 febbraio 1982, n. **25**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

nel primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonché la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi. »;

nel terzo comma, sono soppresse le parole: « dall'ENI »;

all'articolo 2:

nel primo comma, dopo le parole: « l'ENI », *sono aggiunte le seguenti*: « , sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'articolo 1, »;

nel secondo comma, le parole: « tutte le garanzie reali iscritte », *sono sostituite dalle seguenti*: « tutti i privilegi e le ipoteche iscritti »;

nel terzo comma, le parole: « la cancellazione delle relative ipoteche », *sono sostituite dalle seguenti*: « la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1982, n. **26**.

Norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari secondo la direttiva (CEE) n. 79/112 del 18 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di adeguamento alle disposizioni comunitarie della normativa interna concernente l'etichettatura di prodotti alimentari destinati al consumo finale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle, prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino al recepimento della direttiva comunitaria e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 12

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 febbraio 1982.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Centrofin, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 13 gennaio 1982, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, corso Luigi Einaudi n. 30 ed ha altresì dichiarato che la società stessa è assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Centrofin, nonché la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, corso Luigi Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Roberto Elefante, nato a Monza (Milano) il 25 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: La Stampa; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(638)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 gennaio 1982.

Soppressione del commissariato per l'assistenza al volo civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei trasporti il commissariato per l'assistenza al volo;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente la delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, relativo all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, ed in particolare l'art. 38 che prevede la soppressione del commissariato per l'assistenza al volo a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto della predetta Azienda;

Visto lo statuto dell'Azienda medesima approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 215, che, all'art. 25, fissa al 1° gennaio 1982 la data della sua entrata in vigore;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata la soppressione del commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842.

Art. 2.

Sono validi gli effetti dei provvedimenti adottati dal commissariato per l'assistenza al volo civile sino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 288

(639)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Piemonte della somma di L. 24.320.733.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti datati, rispettivamente, il 29 gennaio 1980; 28 maggio 1980; 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni relative ai quattro trimestri 1980, ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi all'anno 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980 e in lire 5 miliardi, da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la nota n. 100/UCPS/4.1/3354, in data 25 novembre 1981, del Ministero della sanità, con la quale viene comunicato che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Piemonte hanno provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e per il triennio 1981-83;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti », ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981, vengono assegnate alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Piemonte come segue:

Regioni —	Somme (in lire) —
Friuli-Venezia Giulia	4.975.615.000
Sardegna	1.318.451.000
Piemonte	18.026.667.000
Totale	24.320.733.000

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 24.320.733.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 29

(433)

DECRETO 28 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna della somma di lire 20 miliardi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 317, in conto residui 1979.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 317, contenente norme applicative del regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e commercializzazione nel settore degli agrumi;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 317/74 che, per l'attuazione del piano agrumicolo, autorizza una spesa complessiva di lire 180 miliardi, di cui lire 40 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 20 miliardi per l'esercizio 1979;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la delibera CIPE del 23 dicembre 1981, con la quale viene ripartita tra le regioni interessate la disponibilità complessiva di lire 60 miliardi, di cui lire 40 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 20 miliardi per l'esercizio 1979;

Ritenuto di dover impegnare la disponibilità di lire 20 miliardi relativa all'esercizio 1979;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 20 miliardi — recata, per l'esercizio 1979 dall'art. 1 della legge n. 317/74, per le finalità esposte in premessa — è impegnata, a favore delle regioni interessate, come segue:

Regioni —	In milioni di lire —
Lazio	439
Campania	745
Basilicata	259
Puglia	637
Calabria	8.034
Sicilia	8.416
Sardegna	1.470
Totale	20.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1981, sul capitolo 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 69

(521)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale celebrativa della 45ª Fiera del Levante.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1981, n. 50, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione e delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 150, celebrativa della 45ª Fiera del Levante.

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 200 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: ottocentomila esemplari; cinque colori.

Il recto della cartolina postale reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, in cui figurano una libera composizione con elementi tratti dall'emblema della manifestazione, la leggenda « BARI 45ª FIERA DEL LEVANTE », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 150 »; in basso a destra, cinque righe di cui quattro punteggiate, di colore giallo, per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende « CARTOLINA POSTALE », « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ », e « SIGLA PROV. », con righe punteggiate, per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riportata la leggenda « 45ª FIERA DEL LEVANTE 11-21 SETTEMBRE 1981 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 156

(519)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 26/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 27/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 28/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 29/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la ventunesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 30/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 31/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 32/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 33/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 34/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 35/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini, e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 36/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 37/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 38/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 39/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 40/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 41/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 42/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 4 *dell'8 gennaio* 1982

(5/C)

Regolamento (CEE) n. 43/82 della commissione, dell'8 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 44/82 della commissione, dell'8 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 45/82 della commissione, dell'8 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda il termine da rispettare in caso di fissazione anticipata della restituzione nell'ambito di una gara in un paese terzo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 9 *gennaio* 1982

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 46/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 47/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 48/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1932/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 49/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, recante quarta modifica del regolamento (CEE) numero 3183/80 per quanto concerne l'utilizzazione dei vecchi formulari per i titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 50/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2901/81 per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari all'importazione di taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 51/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 52/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 relativo a modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 53/82 della commissione, dell'11 gennaio 1982, che fissa i prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1981 da riportare all'esercizio 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3482/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 354 del 9 dicembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 365 del 21 dicembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3632/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 363 del 18 dicembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 40/82 della commissione, del 7 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 4 dell'8 gennaio 1982.

Pubblicati nel n. L 7 *del* 12 *gennaio* 1982

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 54/82 della commissione, del 12 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 55/82 della commissione, del 12 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 56/82 della commissione, del 12 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 57/82 della commissione, del 12 gennaio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Pubblicati nel n. L 8 *del* 13 *gennaio* 1982

(8/C)

Regolamento (CEE) n. 58/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 59/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 60/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 61/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 62/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la ventiduesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 63/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 64/82 della commissione, del 12 gennaio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 65/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva.

Regolamento (CEE) n. 66/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 67/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 68/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 69/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 70/82 della commissione, del 13 gennaio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Pubblicati nel n. L 9 *del* 14 *gennaio* 1982

(9/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Blocco degli organici delle unità sanitarie locali)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *entro sessanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, *ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate*, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma. *Dalla stessa data* è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.

I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:

a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;

b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;

c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) *e* c) *del secondo comma.*

L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.

Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte *dal consiglio regionale*; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo* 71 *del decreto del Presidente della Repubblica* 20 *dicembre* 1979, *n.* 761. *I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali.*

Qualora entro il 31 *gennaio* 1982 *non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo* 12 *del decreto del Presidente della Repubblica* 20 *dicembre* 1979, *n.* 761, *i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica* 27 *marzo* 1969,

n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame.

E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidî da trasferire alle unità sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanità, su richiesta della regione *o della provincia autonoma,* sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le assunzioni per i casi previsti dal presente decreto sono effettuate con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta giorni successivi alla data anzidetta.

A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il tre per cento di ogni qualifica.

Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge ».

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis *del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato ai sensi di legge dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali.*

I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati delle regioni Basilicata e Campania che, in conseguenza della chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, hanno conseguito la gestione provvisoria di altra sede, anche in altro comune delle province di appartenenza, conseguono, previa opzione, la titolarità di tale ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica delle farmacie del comune cui la farmacia a gestione provvisoria appartiene.

Art. 2.

L'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 29 settembre 1981, sono prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, salvo la cessazione degli incarichi per revoca degli stessi o per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi banditi per la copertura dei posti medesimi.

Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 29 settembre 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 ».

Art. 3.

Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:

« Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidî delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.

Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidî convenzionati ai sensi della presente legge.

L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso *alle prestazioni stesse.* In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.

Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture *di cui al sesto comma* equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.

Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture.

Art. 3-*bis*.

A partire dal 1° gennaio 1982 *per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'articolo* 4 *della legge* 11 *gennaio* 1943, *n.* 138, *né tenuti alla iscrizione ad altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali di malattia e di maternità sono dovuti nella misura prevista per i lavoratori già assicurati presso l'INAM medesimo.*

Per gli anni 1980 *e* 1981 *i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L.* 300.000 *e L.* 350.000, *da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal* 1° *marzo* 1982.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 *del decreto-legge* 30 *dicembre* 1979, *n.* 663, *convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo* 1 *della legge* 29 *febbraio* 1980, *n.* 33.

Art. 4.

Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito presso il Ministero della sanità con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, trova applicazione il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto per il personale civile dello Stato, salvo quanto disposto per il trattamento di quiescenza e di previdenza dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Agli adempimenti relativi provvede il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 per l'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982.

Art. 6.

(*Soppresso*)

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 26 *gennaio* 1982, *n.* 12, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge* (*articolo* 2).

(642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove edizioni popolari, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Editoriale del Corriere della Sera, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 28 gennaio 1982 ha autorizzato la società «Fiduciaria Farnese S.r.l.» in Piacenza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 29 gennaio 1982 ha autorizzato la società «Fiduciaria Mercurio S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 3 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254,550	1254,550	1254,60	1254,550	1254,50	1254,50	1254,450	1254,550	1254,550	1254,55
Dollaro canadese	1041,200	1041,200	1041 —	1041,200	1040 —	1041,25	1041,300	1041,200	1041,200	1041,20
Marco germanico	535,010	535,010	535,50	535,010	535 —	535,05	535,300	535,010	535,010	535 —
Fiorino olandese	488,220	488,220	488,50	488,220	488 —	488,20	488,350	488,220	488,220	488,15
Franco belga	31,358	31,358	31,41	31,358	31,39	31,30	31,380	31,358	31,358	31,35
Franco francese	210,240	210,240	210,80	210,240	210,40	210,25	210,100	210,240	210,240	210,25
Lira sterlina	2346,100	2346,100	2347 —	2346,100	2346 —	2346,10	2347 —	2346,100	2346,100	2346,10
Lira irlandese	1887 —	1887 —	1888 —	1887 —	1886 —	—	1884 —	1887 —	1887 —	—
Corona danese	163,580	163,580	163,70	163,580	163,75	163,55	163,650	163,580	163,580	163,60
Corona norvegese	211,480	211,480	211,20	211,480	212,25	211,50	211,700	211,480	211,480	211,50
Corona svedese	219,700	219,700	219,50	219,700	219,65	219,60	219,650	219,700	219,700	219,70
Franco svizzero	666,750	666,750	668,18	666,750	667,75	666,70	667 —	666,750	666,750	666,75
Scellino austriaco	76,313	76,313	76,35	76,313	76,30	76,30	76,280	76,313	76,313	76,30
Escudo portoghese	18,510	18,510	18,38	18,510	18,33	18,50	18,400	18,510	18,510	18,50
Peseta spagnola	12,650	12,650	12,76	12,650	12,66	12,60	12,670	12,650	12,650	12,65
Yen giapponese	5,369	5,369	5,3750	5,369	5,375	5,36	5,375	5,369	5,369	5,36
E.C.U.	1310,140	1310,140	—	1310,140	—	—	1310,140	1310,140	1310,140	—

Media dei titoli del 3 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	35,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50 % » » 1968-83	87,475
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	75,650
» 6 % » » 1971-86	72,550
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	74,300
» 9 % » » 1976-91	69,350
» 10 % » » 1977-92	79,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,825
» » » » 1- 5-1979/82	99,475
» » » » 1- 5-1980/82	99,475
» » » » 1- 6-1980/82	99,450
» » » » 1- 7-1979/82	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,650
» » » » 1- 8-1980/82	99,625
» » » » 1-10-1979/82	99,225
» » » » 1-10-1980/82	99,250
» » » » 1-12-1980/82	99,100
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,125
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,525
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,825
» » » 15 % 1- 1-1983	96,775
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,150
» » » 12 % 1- 1-1984	87,050
» » » 12 % 1- 4-1984	85,300
» » » 12 % 1-10-1984	83,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1254,500
Dollaro canadese	1041,250
Marco germanico	535,155
Fiorino olandese	488,285
Franco belga	31,369
Franco francese	210,170
Lira sterlina	2346,550
Lira irlandese	1885,500
Corona danese	163,615
Corona norvegese	211,590
Corona svedese	219,675
Franco svizzero	666,875
Scellino austriaco	76,296
Escudo portoghese	18,455
Peseta spagnola	12,660
Yen giapponese	5,372
E.C.U.	1310,140

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto 31 dicembre 1981, concernente approvazione dei modelli I.V.A. relativi agli elenchi dei clienti e dei fornitori, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982, devono essere apportate le seguenti modifiche:

1) alla pag. 3, al secondo periodo del terzo comma delle premesse, le parole « *il* luogo della allegazione degli elenchi » devono essere sostituite da « *in* luogo della allegazione degli elenchi »;

2) alla pag. 3, al quarto comma della premessa la parola « *disposizione* » deve essere sostituita con « *predisposizione* »;

3) alla pag. 3, l'art. 2 deve essere sostituito dal seguente:

« Le categorie di contribuenti che saranno determinate con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto n. 633, tenute ad allegare alla dichiarazione annuale gli elenchi dei clienti e dei fornitori, ove si avvalgano direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, devono produrre i supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 3 al presente decreto »;

4) alla pag. 21, al punto « Record di tipo 1 », in corrispondenza della posizione « 15-18 » relativa al campo « codice attività », aggiungere la lettera « N » nella colonna « Tipo rapp. dei dati »;

5) alla pag. 23, il « Record di tipo 6 » deve essere sostituito dal seguente:

RECORD DI TIPO 6

Posizione	Descrizione del campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1-1	Tipo record	N	6
2-7	Numero totale dei records dettaglio	N	
8-18	Totale relativo alle operazioni imponibili per l'anno di competenza	N	
19-19	Segno del campo precedente	AN	
20-30	Totale relativo alle operazioni imponibili per l'anno precedente quello di competenza	N	
31-31	Segno del campo precedente	AN	
32-42	Totale relativo all'ammontare dell'imposta per l'anno di competenza	N	
43-43	Segno del campo precedente	AN	
44-54	Totale relativo all'ammontare dell'imposta per l'anno precedente quello di competenza	N	
55-55	Segno del campo precedente	AN	
56-66	Totale relativo all'ammontare degli acquisti non imponibili ed esenti ivi compresi quelli non soggetti all'imposta ma con obbligo di fatturazione per l'anno di competenza	N	
67-67	Segno del campo precedente	AN	
68-78	Totale relativo all'ammontare degli acquisti non imponibili ed esenti ivi compresi quelli non soggetti all'imposta ma con obbligo di fatturazione per l'anno precedente quello di competenza	N	
79-79	Segno del campo precedente	AN	
80-90	Totale relativo all'ammontare degli acquisti non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 2, per l'anno di competenza	N	
91-91	Segno del campo precedente	AN	
92-102	Totale relativo all'ammontare degli acquisti non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 2, per l'anno precedente quello di competenza	N	
103-103	Segno del campo precedente	AN	
104-114	Totale dei campi di totale relativi all'anno di competenza	N	
115-115	Segno del campo precedente	AN	
116-126	Totale dei campi di totale relativi all'anno precedente quello di competenza	N	
127-127	Segno del campo precedente	AN	
128-128	Filler	A	Spazi

(643)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1981 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Rivitti Salvatore per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, pag. 18, seconda colonna, settimo nominativo dei cavalieri, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1981 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Fiore Guglielmo per indegnità.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 1976, pag. 3, prima colonna, ventiduesimo nominativo dei cavalieri, primo elenco Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(578)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina di commissari liquidatori di società cooperative

Con delibera 12 gennaio 1982, n. 73, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Latteria sociale cooperativa Val Tramontina - Soc. coop. a r.l. », in Tramonti di Sopra (Pordenone), nominando commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris residente a Castelnovo del Friuli, borgo Nanis, 3.

Con delibera 12 gennaio 1982, n. 74, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Latteria sociale turnaria del Castello - Soc. coop. a r.l. », in Mondel di Castelnovo del Friuli, nominando commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris residente a Castelnovo del Friuli, borgo Nanis, 3.

Con delibera 12 gennaio 1982, n. 75, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Produttori latte - Soc. coop. a r.l. », in Cosa di S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone), nominando commissario liquidatore il cav. uff. Dionisio Moras, residente a Cordenons (Pordenone), via Dante, 7.

Con delibera 12 gennaio 1982, n. 76, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Latteria turnaria di Istrago - Soc. coop. a r.l. », in Istrago di Spilimbergo, nominando commissario liquidatore il cav. uff. Dionisio Moras, residente a Cordenons, via Dante, 7.

(482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori legali per il 1982

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 *si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:*

diritto civile e amministrativo: 6 *luglio* 1982;
procedura civile e penale: 7 *luglio* 1982.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 22 maggio 1982.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1979-80;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta i candidati depositeranno nell'ufficio di segreteria delle commissioni di esame, presso le corti d'appello, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro 4 *Giustizia, foglio n.* 254

(654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale alla classe 1ª/B vacante nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1)	De Negri Errico	punti	105,750	su 132
2)	Boianelli Fernando	»	94,740	»
3)	Tollis Aldo	»	89,903	»
4)	D'Angelo Domenico	»	87,104	»
5)	Scottò Michele	»	86,722	»
6)	Lauletta Angelo	»	85,454	»
7)	Lauria Rocco	»	84,498	»
8)	Pecora Vito	»	83,766	»
9)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
10)	Guido Pasquale	»	82,698	»
11)	La Rocca Pietro	»	82,436	»
12)	Melandri Eligio	»	81,828	»
13)	Zagordo Cosimo	»	81,778	»
14)	Torella Michele	»	81,773	»
15)	Ciccone Saverio	»	80,563	»
16)	Serraglio Giovanni	»	79,649	»
17)	Frisullo Vincenzo	»	79,202	»
18)	Federici Glauco	»	78,627	»
19)	Giordano Nicolò	»	78,056	»
20)	Silvestri Boris	»	77,952	»
21)	Gotelli Giorgio	»	77,748	»
22)	Perfetti Luigi	»	77,627	»
23)	Rizzo Guido	»	77,409	»
24)	Taranto Fausto	»	77,033	»
25)	Chindamo Giuseppe	»	76,797	»
26)	Villani Benedetto	»	76,750	»
27)	Pazzaglia Mario	»	76,738	»
28)	Accarino Rosario	»	76,681	»
29)	Mita Antonio	»	76,577	»
30)	Caldarella Antonino	»	76,401	»
31)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	76,104	»
32)	Lo Martire Stelio	»	75,997	»
33)	Augurio Garibaldi	»	75,983	»
34)	Pace Antonino	»	75,500	»
35)	Paoluzi Remo	»	75,219	»
36)	Pesente Elio	»	74,976	»
37)	Onofri Ermanno	»	74,382	»
38)	Lucchini Lino	»	74,080	»
39)	Conte Antonio	»	74,013	»
40)	Domina Mariano	»	73,986	»
41)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
42)	Girardi Filippo	»	73,749	»
43)	Bruni Ugo	»	73,609	»
44)	Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
45)	Di Martino Antonino	punti	73,520	su 132
46)	Nardelli Antonio	»	73,459	»
47)	Fisicaro Antonino	»	73,390	»
48)	Brun Flavio	»	72,646	»
49)	Frisi Doro	»	72,566	»
50)	Iaculli Giuseppe	»	72,340	»
51)	De Felice Renato	»	72,214	»
52)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
53)	Faillace Peppino	»	71,926	»
54)	Bianco Antonio	»	71,722	»
55)	Lanzillotta Attilio	»	71,662	»
56)	Scherillo Antonio	»	71,527	»
57)	Scorza Saverio	»	71,446	»
58)	Caleffi Esterino	»	71,221	»
59)	Franco Vincenzo	»	71,186	»
60)	Sorge Giuseppe	»	71,084	»
61)	Mingolla Aldo	»	71,083	»
62)	Carlomagno Michele	»	70,732	»
63)	Nasuti Antonio	»	70,520	»
64)	Di Domenica Vittorio	»	70,388	»
65)	Famiglietti Mario	»	70,366	»
66)	Rampelli Vincenzo	»	70,316	»
67)	Marinelli Gaspero	»	70,240	»
68)	Castellaneta Nicola	»	70,234	»
69)	Luchetti Loreto	»	70,033	»
70)	Ricci Rudio	»	69,923	»
71)	Catalano Giovanni	»	69,887	»
72)	Amorelli Giuseppe	»	69,866	»
73)	La Candia Michele	»	69,800	»
74)	Gigliotti Giovanni	»	69,722	»
75)	Capuano Rosario	»	69,393	»
76)	Di Massa Pelino	»	68,796	»
77)	Ladogana Raffaele	»	68,782	»
78)	Magoni Beniamino	»	68,599	»
79)	Priolo Vincenzo	»	68,563	»
80)	Patriarca Mario	»	68,520	»
81)	Galasso Mario	»	68,304	»
82)	Barbara Francesco	»	68,068	»
83)	Santoro Pasquale	»	67,760	»
84)	Olivieri Antonio	»	67,533	»
85)	Nigri Mario	»	67,459	»
86)	Contini Graziano	»	67,457	»
87)	Busillo Giovanni	»	67,247	»
88)	Luzzi Francesco	»	67,170	»
89)	Muzzi Vitantonio	»	67,118	»
90)	Aceti Pietro	»	66,916	»
91)	Salvatore Fausto	»	66,702	»
92)	Di Stefano Mario	»	66,466	»
93)	Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
94)	Addario Mauro	»	66,090	«
95)	Monaco Teodoro	»	65,809	»
96)	Matassa Lidio	»	65,432	»
97)	Mastrogiovanni Carmelo	»	64,856	»
98)	Alba' Calogero	»	64,767	»
99)	Savignano Aldo	»	64,495	»
100)	Loiodice Michele	»	64,340	»
101)	Fabbro Raffaello	»	64,050	»
102)	Chittaro Mario	»	63,815	«
103)	Licata Giovanni Antonio	»	63,766	»
104)	Triarico Ennio	»	63,616	»
105)	Bruno Carmelo	»	63,500	»
106)	Costardi Felice	»	63,149	»
107)	Totaro Francesco	»	62,800	»
108)	Amico Salvatore	»	62,574	»
109)	Criscuoli Matteo	»	62,466	»
110)	Puglisi Domenico	»	61,863	»
111)	Calabrò Nicola	»	61.632	»
112)	Brusatin Leo Fernando	»	61,136	»
113)	Farruggia Gerlando	»	61,100	»
114)	Pedroli Alberto	»	61,000	»
115)	Giordano Giovanni	»	60,965	»
116)	Minelli Elio	»	60,366	»
117)	Siracusa Ennio	»	60,152	»
118)	Benevole Romano	»	60,099	»
119)	Bruni Giacinto	»	60,052	»
120)	De Gennaro Luigi	»	59,750	»
121)	Accogli Italo Baldo	»	52,326	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1982

p. *Il Ministro:* CORDER

(485)

REGIONE BASILICATA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Maratea

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Maratea, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lagonegro (Potenza).

(76/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN PISTOIA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Pistoia.

(72/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SIENA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Siena.

(73/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 37, IN BRENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto radiologo (di cui uno presso l'ospedale di Breno e uno presso l'ospedale di Darfo);

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista presso l'ospedale di Breno;

due posti di assistente di chirurgia generale (di cui uno presso l'ospedale di Darfo e uno presso l'ospedale di Edolo);

un posto di assistente di pediatria presso l'ospedale di Breno);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di Darfo;

un posto di assistente di analisi C.C. e M. presso l'ospedale di Edolo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

(75/S)

OSPEDALE « VILLA GIULIANA » DI VERONA

Concorso a due posti di assistente medico della divisione per la riabilitazione psicosociale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico della divisione per la riabilitazione psicosociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Verona.

(71/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 35 del 5 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale civile « S. Maria degli Angeli », in Pordenone: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di portiere-custode, tecnico di radiologia medica e perito tecnico elettronico.

Ospedale generale regionale della fondazione « Casa sollievo della sofferenza » - Opera di Padre Pio di Pietrelcina, in S. Giovanni Rotondo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza: Concorso pubblico, per titoli, a posti di agente tecnico.

Unità socio-sanitaria locale n. 37, in Breno: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operaio ad alta specializzazione tecnica - cuoco, assistente tecnico biologo, tecnico di radiologia, applicato, vigilatrice d'infanzia e capo sala.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 ottobre 1981, n. **28.**

Ordinamento dell'azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 3 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO, COMPITI E FINALITA' DELL'AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO

Art. 1.

(1) E' istituita l'azienda provinciale foreste e demanio della provincia autonoma di Bolzano, nel prosieguo della legge denominata azienda, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa e sottoposta alla vigilanza della giunta provinciale.

Art. 2.

(1) Le finalità che l'azienda deve perseguire nell'ambito delle norme di legge, dei regolamenti e del programma di sviluppo economico provinciale e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sono:

a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della provincia, di cui al successivo art. 3, e assicurare le funzioni produttive, protettive, igienico-ricreative, di valorizzazione ambientale, nonchè la gestione venatoria dei territori affidati alla sua amministrazione;

b) provvedere alla difesa del suolo, alla tutela idrogeologica e al mantenimento dell'equilibrio bioecologico degli ambienti, nei quali essa svolge la sua attività;

c) favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante ampliamento delle proprietà boschive provinciali e la gestione degli impianti per la produzione del postime forestale, nonchè procedere alla lavorazione e commercializzazione del legname prodotto nell'azienda;

d) promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori della forestazione e venatorio, aventi interesse provinciale;

e) svolgere i compiti e le attività di istituto proprie del personale forestale provinciale, in applicazione della legge forestale regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, nonchè compiti e attività attribuiti a detto personale da altre leggi.

(2) L'azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposte dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla azienda medesima.

Art. 3.

(1) Il patrimonio dato in gestione all'azienda è costituito:

a) dal «patrimonio indisponibile - foreste della provincia autonoma di Bolzano»;

b) dai terreni del patrimonio della provincia suscettibili della coltura forestale con eccezione dei terreni assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge al centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale;

c) dai terreni boschivi o suscettibili di coltura forestale, improduttivi e da altri beni che pervenissero alla provincia in base all'art. 68 del testo unico dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in base all'art. 29 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, o in qualsiasi altro modo;

d) da altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'azienda da parte della giunta provinciale o acquistati in base ad altre leggi.

(2) I terreni forestali produttivi devono essere coltivati e utilizzati secondo un piano economico deliberato dal consiglio di amministrazione.

(3) I beni mobili, compresi quelli registrati in uso presso l'azienda sono acquisiti alla proprietà dell'azienda, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.

Art. 4.

(1) I territori demaniali affidati all'azienda costituiscono oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e sosta della fauna selvatica.

(2) I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, o con i segni perimetrali dell'azienda in bianco-nero-bianco.

(3) Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà demaniali con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.

(4) Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati in via straordinaria, sentito il direttore, dal presidente del consiglio di amministrazione ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.

(5) Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria dell'azienda o su autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'azienda.

(6) Qualora alcune proprietà demaniali non presentino condizioni favorevoli per l'azienda, nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina, esse potranno, sentito il direttore dell'azienda e con deliberazione del consiglio di amministrazione, essere date in concessione a riserve di caccia confinanti.

(7) Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza dell'azienda.

(8) La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.

(9) Ai fini di cui al precedente art. 2, lettera *d*), l'azienda può effettuare sui territori demaniali ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.

Titolo II

ORGANI E UFFICI DELL'AZIENDA

Art. 5.

Organi dell'azienda

(1) Sono organi dell'azienda:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente del consiglio di amministrazione;
3) il direttore dell'azienda;
4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

(1) L'azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto da:

a) l'assessore per l'agricoltura e foreste, che ne assume la presidenza;

b) il direttore generale dei servizi agrario-forestali o un suo delegato, che ne assume la vicepresidenza;

c) il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o un suo delegato;

d) il capo della ragioneria provinciale o un suo delegato;

e) il direttore dell'azienda;

f) due esperti da nominarsi su proposta dell'assessore per l'agricoltura e foreste.

(2) La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale, fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

(3) Funge da segretario un dipendente dell'assessorato alla agricoltura e foreste, che può essere scelto anche fra gli appartenenti al consiglio di amministrazione.

(4) Il segretario comunica alla giunta provinciale entro 30 giorni i verbali di seduta.

(5) Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti gli emolumenti di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'azienda.

Art. 7.

Collegio dei revisori

(1) La gestione finanziaria dell'azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un rappresentante della minoranza politica designato dal consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale, nominato dalla giunta provinciale.

(2) Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti gli stessi emolumenti spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

Funzioni del consiglio di amministrazione

(1) Spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo dell'azienda;

b) deliberare l'articolazione interna dell'azienda, nonchè numero e circoscrizioni territoriali delle stazioni forestali demaniali;

c) proporre l'acquisto di terreni boscati, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili;

d) proporre l'acquisto di immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola, nonchè l'esercizio del diritto di prelazione o riscatto per conto della provincia ai sensi della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62;

e) approvare i piani economici di cui all'ultimo comma dell'art. 3;

f) stabilire le proprietà che non presentino condizioni favorevoli per l'azienda né al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina ai sensi del precedente art. 4;

g) approvare il programma delle attività dell'azienda elencate nel precedente art. 2 e le sue variazioni nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio di cui alla lettera *a*);

h) approvare le concessioni di aree demaniali aventi durata superiore agli anni 9;

i) approvare l'importo massimo per l'effettuazione di vendite a trattativa privata;

l) approvare i prezzi minimi per la vendita di prodotti forestali a trattativa privata;

m) approvare le tariffe minime per la definizione dei canoni per le concessioni ed i criteri regolanti le stesse aventi durata inferiore agli anni 9;

n) approvare l'effettuazione di interventi e attività di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, nonchè approvare la stipulazione di contratti d'opere in relazione ad interventi straordinari connessi alle attività di cui al precedente art. 2;

o) stabilire il numero massimo dei salariati fissi.

(2) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti del consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente.

(3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 9.

Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione

(1) Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'azienda;

b) in caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nella adunanza successiva;

c) vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore dell'azienda;

d) autorizza le aperture di credito, stabilendone il loro ammontare, nei limiti di cui al successivo art. 17, a favore del funzionario delegato;

e) firma gli ordini di accreditamento di cui all'art. 17, lettera *b*), a favore del funzionario delegato;

f) firma congiuntamente con il funzionario delegato i mandati diretti di cui all'art. 17, lettera *a*);

g) approva in via preventiva lo schema del progetto d'asta per la vendita di prodotti dell'azienda;

h) approva le concessioni di aree demaniali di durata inferiore ai 9 anni e superiore ad 1 anno;

i) autorizza l'effettuazione di vendite di prodotti principali e secondari mediante il sistema della licitazione privata.

(2) In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Art. 10.

Il direttore dell'azienda

(1) L'azienda è affidata alla direzione di un tecnico denominato direttore. Detto tecnico viene nominato ai sensi dell'ordinamento degli uffici e del personale in vigore ed è scelto fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale laureati in scienze forestali.

(2) Il direttore dell'azienda, che ne è pure il funzionario delegato, assolve i seguenti compiti:

a) esecuzione delle deliberazioni e direttive del consiglio di amministrazione rispettivamente del suo presidente;

b) gestione tecnico-amministrativa del patrimonio affidato all'azienda, ivi compresa la gestione venatoria;

c) tutela idrogeologico-forestale e ambientale dei territori affidati in gestione;

d) direzione del personale dipendente, sia di ruolo che salariato fisso ed avventizio;

e) compila gli atti e documenti da sottoporsi a deliberazione da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*);

propone all'approvazione del consiglio di amministrazione atti e documenti di cui all'art. 8, lettere dalla *c*) alla *o*);

redige, stipula e compie ogni altro ulteriore atto e documento inerente la gestione dell'azienda.

(3) Il direttore dell'azienda assolve, inoltre, in quanto compatibili con i compiti previsti dalla presente legge, le funzioni di cui all'art. 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 11.

(1) L'ufficio «azienda provinciale foreste e damanio», istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene costituito in azienda di cui all'art. 1 della presente legge.

(2) L'articolazione interna dell'azienda avviene su delibera del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 della presente legge, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Titolo III

GESTIONE DELL'AZIENDA

Art. 12.

(1) I lavori dell'azienda sono eseguiti di norma in economia;

(2) Per l'esecuzione di detti interventi il direttore può nominare fra il personale forestale del ruolo tecnico appartenente alla VI, VII o VIII qualifica funzionale in servizio presso l'azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori.

(3) Il direttore provvede all'assunzione dei salariati fissi e avventizi, alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, alla determinazione dei salari e al licenziamento dei salariati, il tutto nel rispetto delle norme sul collocamento dei lavoratori e con il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali, eseguiti in amministrazione diretta ed ai relativi accordi integrativi circoscrizionali.

(4) Il direttore può, inoltre, su autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione, affidare incarichi di consulenza tecnica e scientifica per studi e interventi nell'ambito delle attività della azienda.

Art. 13.

(1) Le concessioni d'uso di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta o, se trattasi di opere di pubblica utilità, su appezzamenti boscosi di estensione complessiva non superiore ai 1000 mq. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell'amministrazione.

(2) In casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può deliberare di rilasciare concessioni di aree, anche di terreni boscati, qualora tali concessioni siano di interesse per l'azienda

o sussistano motivi particolari di pubblico interesse. Tali concessioni sono di norma subordinate alla concessione gratuita all'azienda di una superficie boscata, ritenuta idonea dal consiglio di amministrazione dell'azienda, confinante con la proprietà dell'azienda e di estensione non inferiore alla superficie data in concessione dall'azienda.

(3) Le norme disciplinari inserite nell'atto di concessione regolanti l'esecuzione di movimenti di terra, valgono quali prescrizioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 16 maggio 1924, n. 1126.

(4) I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione.

Art. 14.

(1) Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell'azienda si procede di norma mediante il sistema del pubblico incanto, previa autorizzazione da parte del presidente del consiglio di amministrazione, dei singoli esperimenti d'asta presieduti dal direttore, nel rispetto del programma annuale di vendita. Le pubblicazioni dell'avviso d'asta vengono eseguite mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, nonchè per estratto su due quotidiani.

(2) I relativi verbali di aggiudicazione equivalgono ad ogni effetto legale al contratto, sono stipulati e firmati dal direttore ed approvati dal presidente del consiglio di amministrazione.

(3) Nelle more dell'approvazione e della registrazione del verbale di aggiudicazione, qualora non esistano reclami sull'esito delle aste, il presidente del consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore a consegnare i prodotti agli aggiudicatari, previo pagamento totale e anticipato del materiale aggiudicato richiesto.

(4) Qualora si rilevi l'opportunità per la vendita di prodotti principali e secondari, anzichè con il sistema del pubblico incanto, si può procedere mediante licitazione privata, su autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione.

(5) Per la vendita di prodotti principali e secondari, i cui valori non superino quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione si puo procedere alla vendita a trattativa privata.

Art. 15.
Entrate dell'azienda

(1) Le entrate dell'azienda sono:

1) i proventi derivanti dalla vendita di prodotti forestali;

2) i proventi derivanti da concessioni;

3) i ricavi derivanti da eventuali vendite o alienazioni;

4) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

5) il ricavato dell'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;

6) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della provincia;

7) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'azienda.

(2) Il funzionario delegato è autorizzato alla riscossione delle entrate, con l'obbligo del versamento in tesoreria e della resa dei conti nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore per la provincia, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 16.

Art. 16.
Esercizio finanziario e bilancio

(1) L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

(2) Il bilancio preventivo dell'azienda è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 20 settembre dell'anno precedente e diviene esecutivo dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 75, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(3) Il bilancio dell'azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della provincia stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

(4) Qualora il bilancio risulti attivo, tale attività viene trasferita nel bilancio del successivo esercizio finanziario; ogni triennio verrà accertata la eventuale attività complessiva, che verrà versata su apposito capitolo del bilancio provinciale.

(5) L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o piu soluzioni dal presidente della giunta provinciale.

(6) Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo e diviene esecutivo dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 75, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'azienda.

(7) L'azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia.

Art. 17.
Spese dell'azienda

(1) Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dal presidente del consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'azienda alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato.

(2) I mandati diretti, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, sono tratti sul tesoriere dell'azienda a favore dei singoli beneficiari e sono firmati dal presidente e dal direttore dell'azienda.

(3) Le aperture di credito, di cui alla lettera *b*), sono ammesse nei seguenti casi:

a) per le spese obbligatorie e di istituto;

b) per spese afferenti gli interventi in economia;

c) per le spese da pagarsi all'estero e per le quali non si renda possibile il pagamento con mandato diretto.

(4) L'ammontare dell'apertura di credito per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza, sia in conto residui, è stabilito dal presidente del consiglio di amministrazione in base all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque la disponibilità dello stanziamento sui rispettivi capitoli.

(5) Nell'atto di delibera con il quale viene disposta l'apertura di credito il presidente del consiglio di amministrazione individua le spese di istituto di cui alla precedente lettera *a*).

(6) Gli ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato sono firmati dal presidente.

(7) Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione con l'ordine di accreditamento mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Titolo IV

Art. 18.

(1) Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitato con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.

(2) La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a L. 15.000.

Art. 19.

(1) Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di L. 2.000 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

Art. 20.

(1) L'esercizio della caccia sui territori di cui all'art. 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

(2) Resta salvo il diritto dell'azienda al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.

Art. 21.

(1) Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 della presente legge, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale dell'azienda e gli agenti giurati incaricati di svolgere compito di sorveglianza nella proprietà demaniale.

Art. 22.

(1) Fatte salve le specifiche competenze del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, nei territori dell'azienda e in riferimento alle leggi contenenti compiti e attività affidati al personale della medesima, il direttore è considerato organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 23.

(1) L'azienda è dotata di un proprio emblema di cui alla allegata tabella *C*.

Titolo V

PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 24.

(1) Per l'espletamento delle funzioni inerenti la gestione e le finalità dell'azienda, viene fissato con delibera della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di agricoltura e foreste, la necessaria dotazione di personale tecnico e amministrativo.

(2) Il seguente ruolo provinciale viene così aumentato:

Ruolo speciale dei servizi forestali:

VII qualifica funzionale n. posti 1;
VI qualifica funzionale n. posti 1.

(3) Al pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuta al personale provvede direttamente la provincia a carico del proprio bilancio.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 25.

(1) Fino all'emanazione dei criteri di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, il consiglio di amministrazione dell'azienda può deliberare l'articolazione dell'azienda nel rispetto dei principi enunciati nel secondo comma dell'articolo 10 della legge provinciale citata.

Art. 26.

(1) Il direttore dell'ufficio «azienda provinciale foreste e demanio», di cui al primo comma dell'art. 11, diventa direttore dell'azienda istituita ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Art. 27.

(1) In applicazione della presente legge il bilancio preventivo di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge deve essere inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(1) Le norme attinenti la gestione contabile di cui alla presente legge vengono attuate prevedendo l'inizio della gestione medesima con il 1° gennaio 1982.

(2) Alla chiusura dell'esercizio 1981 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa afferente l'amministrazione foreste e demanio di cui alla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, saranno acquisiti al bilancio dell'azienda.

Art. 29.

(1) La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, viene sostituita dalla presente.

(2) Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, e suo regolamento di esecuzione e in materia di bilancio e contabilità le disposizioni della legge provinciale 28 aprile 1980, n. 8.

Art. 30.

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, si provvede come segue:

a) quanto alla sovvenzione integrativa a carico del bilancio provinciale, prevista al terzo comma dell'art. 16, si provvede con il provvedimento legislativo indicato allo stesso terzo comma del citato art. 16, tenuto anche conto della cessazione degli oneri per l'applicazione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, di cui è disposta la sostituzione con il precedente art. 29;

b) quanto alla spesa per il personale previsto dall'art. 24, secondo comma, valutata in misura di lire 100 milioni all'anno, si provvede con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della provincia alla sezione 1 - settore 2 - stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

Art. 31.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto-Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 ottobre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

(304)

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 1981, n. 29.

Misure straordinarie a favore dell'agricoltura e modifiche alle leggi provinciali 27 dicembre 1979, n. 21, 23 agosto 1973, n. 30 e al testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 17 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'amministrazione provinciale può concedere a coltivatori diretti che per l'aumento dei costi di investimenti effettuati si trovano in una situazione economica difficile, un contributo annuo costante, per un periodo massimo di dieci anni, dell'ammontare massimo del 10% di un credito di miglioramento da assumere per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine.

(2) Alle stesse condizioni gli stessi contributi possono essere concessi a cooperative che gestiscono impianti di trasformazione di prodotti agricoli aventi importanza rilevante per l'economia provinciale.

(3) Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa garanzia da parte del «fondo interbancario» ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

(1) La giunta provinciale è, inoltre, autorizzata a concedere i contributi ed i concorsi negli interessi di cui agli articoli 3, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423.

Art. 3.

(1) L'amministrazione provinciale, su richiesta dell'interessato, può pagare un importo non superiore al 50% del contributo in conto capitale concesso immediatamente e, se del caso, anche prima dell'inizio dei lavori, se in questo modo possono evitarsi gravi difficoltà economiche per l'interessato.

(2) L'interessato deve obbligarsi per iscritto ad iniziare e ultimare i lavori progettati entro un determinato termine.

(3) In caso di qualsiasi abuso, come per esempio l'inosservanza del suddetto termine o l'uso del contributo per altri scopi, deve essere restituita la somma pagata con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.

Art. 4.

(1) All'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora in base alle disposizioni vigenti una iniziativa dovesse essere corredata del parere sia del comitato tecnico-amministrativo sia della commissione prevista dalla presente legge, è sufficiente il parere di uno dei due organi ».

Art. 5.

(1) Nell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo la dizione « di cui all'art. 2, numeri 1 e 4 » viene inserita la dizione « e all'art. 3 ».

(2) Nello stesso art. 1 la dizione « al fine di abbassare al 3% » viene sostituita con la dizione « al fine di abbassare a non meno del 3% ».

Art. 6.

(1) Nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo la dizione « della legge 2 giugno 1961, n. 454 » viene messo un punto e il resto della frase viene stralciato.

Art. 7.

(1) Il secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

« I contributi per opere di miglioramento fondiario e per la costruzione di strade di accesso o altre infrastrutture per aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40% alla misura massima dell'87,5% della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate. Questo vale anche per i contributi concessi ai sensi di altre leggi vigenti in provincia ».

Art. 8.

(1) Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1981, il limite d'impegno di lire 50 milioni, le cui annualità saranno iscritte per pari importo nel bilancio provinciale per gli anni dal 1981 al 1990.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede come segue:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 71251 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, in forza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, tabella *A*, punto n. 86, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38;

b) per gli anni 1982 e 1983, mediante riduzione di lire 100 milioni dell'autorizzazione di spesa indicata alla precedente lettera *a*) relativamente al biennio 1982-83;

c) per gli anni successivi, secondo le disposizioni del bilancio pluriennale della provincia.

Art. 9.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

Cap. 71256 (di nuova istituzione: codici 7.1 - 2.3). — Contributi annui costanti sui crediti di miglioramento assunti da coltivatori diretti o da cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose (articoli 1 e 2 della legge) L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 71251. — Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli in attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura . . . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 novembre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(305)

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 1981, n. 30.

Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 1° dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'apprendista

Ai sensi della presente legge sono considerati apprendisti i giovani che:

a) alla data dell'assunzione abbiano compiuto il 15° e non superato il 20° anno di età, salvo i divieti, le limitazioni e le deroghe previsti dalle vigenti leggi dello Stato;

b) siano occupati, in base ad un contratto scritto di apprendistato, presso un'azienda autorizzata all'impiego di apprendisti;

c) imparino, tramite tirocinio e mediante frequenza della scuola professionale, una delle professioni contenute nell'elenco di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Tipologia di professioni soggette ad apprendistato profili professionali e durata dell'apprendistato

Sono professioni oggetto di apprendistato (in seguito denominate semplicemente professioni) le attività professionali il cui apprendimento richiede un prolungato tirocinio aziendale integrato da insegnamento teorico. Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno individuate le singole professioni (tipologia di professioni soggette ad apprendistato) e definiti i relativi profili professionali, nonchè i programmi di addestramento. Sarà inoltre fissata, entro il limite massimo stabilito dalla legislazione statale, la durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale per ciascuna professione e definita la qualifica professionale conseguibile con il superamento dell'esame finale. Il regolamento sarà adottato previo parere delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative della provincia e sentiti esperti della formazione professionale e dell'artigianato designati dai competenti assessori. Limitatamente alle professioni artigiane l'elaborazione dei profili professionali è demandata alla commissione provinciale dell'artigianato di cui all'art. 32 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

Con il termine « profilo professionale » si intende la sintesi e la descrizione delle funzioni tecniche, delle conoscenze e delle nozioni, peculiari ad una determinata professione.

I programmi di addestramento consistono in un piano formativo aziendale, articolato nel tempo e contenente tutte le conoscenze e le nozioni previste dal profilo professionale.

Nella determinazione del periodo di apprendistato si terrà conto del diverso grado di difficoltà della formazione professionale, del differente patrimonio nozionistico richiesto per le singole professioni, nonchè delle diverse doti attitudinali necessarie per l'esercizio delle stesse.

Art. 3.

Cumulo di periodi di apprendistato e riconoscimento di scuole e corsi professionali

I periodi di servizio professionalmente uniformi in qualità di apprendista presso più aziende si cumulano ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma del precedente art. 2. Si cumulano altresì i servizi già prestati, anche se temporaneamente interrotti.

L'assessore competente in materia di apprendistato (di seguito denominato assessore competente) sentita la sottocommissione competente per settore economico di cui all'art. 13, sesto comma, della presente legge, ha facoltà di riconoscere per intero o parzialmente i periodi di apprendistato svolti in altre professioni con caratteristiche similari, ovvero la frequenza di scuole, istituti o corsi professionali del settore, riducendo proporzionalmente il prescritto periodo di frequenza della scuola professionale o esonerando dalla stessa.

Art. 4.
Impiego di apprendisti

L'assunzione di apprendisti è soggetta ad apposita autorizzazione, valida per cinque anni e rilasciata dall'ispettorato del lavoro sentito l'assessorato competente. Tale autorizzazione è rilasciata previa verifica del rispetto di tutte le disposizioni contenute nella presente legge, nonchè, in quanto applicabili, nelle leggi dello Stato ed in particolare della garanzia circa l'addestramento degli apprendisti in conformità ai profili professionali.

I titolari di aziende già condannati con sentenza passata in giudicato per reati connessi con lesioni dell'integrità fisica, psichica o morale dei propri dipendenti, qualora non abbiano ottenuto la relativa riabilitazione, non possono occupare apprendisti.

Ai fini della vigilanza sulla formazione professionale degli apprendisti, nonchè della prevenzione e del rilievo di possibili abusi, la commissione di cui al successivo art. 13 è autorizzata a compiere ispezioni presso le singole aziende. Nell'opera di ispezione la commissione può avvalersi dell'ispettorato del lavoro.

L'assessore competente, sentita la commissione di cui al successivo art. 13, ha facoltà di interdire il titolare di azienda dall'istruzione di apprendisti, qualora riscontri inabilità, grave negligenza o violazioni dei propri doveri. Contro il provvedimento di interdizione è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla relativa notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 5.
Limiti nell'assunzione di apprendisti

Alle aziende è consentita l'occupazione di apprendisti in ragione di uno per ogni persona in possesso di qualifica o specializzazione e di due per ogni persona iscritta all'albo di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, o in possesso del titolo di maestro artigiano o professionale.

L'assessore competente, sentita la commissione di cui all'art. 13, può autorizzare l'assunzione di apprendisti in numero eccedente il limite di cui al comma precedente, qualora un'azienda offra sufficienti garanzie per un addestramento compiuto.

Art. 6.
Frequenza obbligatoria della scuola professionale

L'apprendista è obbligato a frequentare la scuola professionale per l'intera durata fissata a norma del precedente articolo 2. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato. In caso di inizio ad anno scolastico inoltrato, al punto da pregiudicare un adeguato profitto, la frequenza sarà rinviata all'anno scolastico successivo. La decisione in merito spetta al direttore della scuola professionale.

Alla frequenza della scuola professionale sono ammessi gli apprendisti occupati in aziende aventi sede in provincia di Bolzano o che siano ivi residenti.

La frequenza della scuola professionale è temporaneamente consentita anche ai giovani che, pur non essendo soggetti di un rapporto di apprendistato, abbiano regolarmente assolto agli obblighi scolastici. La continuazione della frequenza è tuttavia consentita solo alla condizione che il giovane abbia instaurato un regolare rapporto di apprendistato entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.

I giovani che interrompano temporaneamente un rapporto di apprendistato possono continuare la frequenza della scuola per ulteriori tre mesi. La frequenza non può tuttavia proseguire oltre, qualora nel frattempo non sia stato instaurato un nuovo rapporto di apprendistato.

I giovani che terminano il periodo di apprendistato ad anno scolastico in corso hanno facoltà di concludere regolarmente il medesimo. E' consentito di continuare la frequenza della scuola professionale per un ulteriore anno ai giovani, che nonostante abbiano terminato il periodo di apprendistato siano stati riprovati dalla scuola.

I frequentanti di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma hanno pieno diritto alle provvidenze previste dalle leggi vigenti per la copertura delle spese derivanti dalla frequenza della scuola professionale.

Le ore di frequenza della scuola professionale sono considerate a tutti gli effetti come ore lavorative.

Gli apprendisti che nonostante ripetuti richiami si rifiutino di frequentare la scuola professionale, possono essere espulsi dalla scuola, con provvedimento del direttore della medesima, sentito il corpo insegnante della classe frequentata.

Art. 7.
Organizzazione della scuola professionale

L'insegnamento nella scuola professionale è impartito:

a) in corsi annuali, con almeno un giorno di frequenza alla settimana;

b) in corsi a tempo pieno.

Gli ispettori per la formazione professionale elaborano, in armonia con i piani di addestramento, i programmi ed i piani di insegnamento scolastici. L'elaborazione può essere affidata anche a gruppi di lavoro di insegnanti e di esperti nominati dalla giunta provinciale. I piani di insegnamento ed i programmi scolastici sono approvati con deliberazione della giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative in provincia.

Per gli apprendisti che dimostrano uno scarso profitto scolastico, le scuole professionali possono organizzare, al di fuori dell'orario lavorativo dell'azienda, corsi di recupero e frequenza facoltativa.

Art. 8.
Addestramento di apprendisti nelle aziende alberghiere stagionali

Alle aziende alberghiere ad esercizio stagionale è consentito assumere apprendisti, qualora, nonostante i limitati periodi di apertura, garantiscano un addestramento conforme ai profili professionali. In tal caso il contratto di apprendistato è stipulato, in deroga alle disposizioni di cui al successivo art. 10, per la durata della stagione lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.

Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma dell'art. 2, si cumulano i singoli periodi di servizio prestati nelle medesima professione in qualità di apprendista. Sono cumulati altresì i periodi di frequenza della scuola professionale ed i periodi di congedo ordinario.

Agli apprendisti già occupati presso aziende alberghiere stagionali è consentita la frequenza della scuola professionale negli intervalli interstagionali, anche se abbiano interrotto il periodo di apprendistato. In tal caso l'obbligo a retribuire le ore di frequenza scolastica è limitato proporzionalmente all'effettiva durata del rapporto di apprendistato.

Tra una classe e l'altra, rispettivamente tra un corso e l'altro, deve intercorrere un adeguato periodo di addestramento aziendale. Tale periodo è fissato separatamente per le singole professioni dall'assessore competente, su parere conforme della commissione di cui all'art. 13. Nel computo del periodo di servizio si tiene conto dei giorni di congedo ordinario eventualmente maturati.

Art. 9.
Doveri del titolare di azienda

Oltre all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro giovanile, il titolare di impresa è tenuto a:

a) garantire all'apprendista un'adeguata istruzione in tutte le fasi dell'attività lavorativa conformemente al piano di addestramento, di persona o tramite collaboratori in possesso di specifica qualifica professionale. Non possono essere affidati all'apprendista lavori estranei all'attività professionale o lavori di manovalanza;

b) provvedere all'iscrizione dell'apprendista presso la relativa scuola professionale entro dieci giorni dall'avvenuta assunzione, curarne la regolare ed assidua frequenza ed avvertire sollecitamente la direzione scolastica in caso di malattia o altro impedimento dell'apprendista;

c) concedere il tempo necessario per la frequenza della scuola professionale e dei relativi esami;

d) informare con regolarità i genitori dell'apprendista sul profitto da questi conseguito;

e) iscrivere, al termine del periodo di addestramento, la qualifica conseguita nel libretto di lavoro, nonchè rilasciare al giovane un certificato di fine apprendistato;

f) presentare all'assessorato competente il contratto di apprendistato, rispettivamente la denuncia di cui al successivo art. 11, quarto comma, entro dieci giorni dalla fine del periodo di prova;

g) dare comunicazione motivata all'assessore competente dell'eventuale risoluzione o interruzione del rapporto di ap-

prendistato entro i successivi dieci giorni. Tale comunicazione è quindi trasmessa dall'assessorato alla direzione della scuola professionale;

h) corrispondere all'apprendista puntualmente il salario dovuto, a norma dell'ordinamento tariffario vigente.

Art. 10.

Doveri dell'apprendista

L'apprendista è tenuto a:

a) svolgere con diligenza le mansioni affidategli a scopo di addestramento e attenersi alla disciplina aziendale;

b) comportarsi in modo onesto e seguire puntualmente le istruzioni impartitegli dal titolare di impresa o dall'istruttore;

c) mantenere i segreti aziendali e professionali e trattare con cura i materiali, gli attrezzi e i macchinari affidatigli;

d) informare immediatamente il titolare di impresa in caso di malattia o altro impedimento;

e) frequentare regolarmente e con diligenza la scuola professionale e attenersi all'ordinamento interno della scuola;

f) presentare sollecitamente al titolare di impresa gli attestati e le comunicazioni della scuola professionale.

Art. 11.

Contratto di apprendistato

Il rapporto di apprendistato è regolato da un contratto scritto fra il titolare dell'azienda e l'apprendista. Il contratto è stipulato per l'intera durata del periodo di apprendistato previsto per le singole professioni, qualora non sussistano i presupposti per un eventuale riconoscimento ai sensi del precedente art. 3, secondo comma. Per gli apprendisti minorenni è richiesto l'assenso del legale rappresentante.

Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista, nonchè, ove occorra, del legale rappresentante;

b) nome e cognome, data e luogo di nascita del titolare dell'azienda, nonchè la sede della stessa e del posto di lavoro;

c) denominazione dell'attività professionale oggetto dell'apprendistato;

d) impegno del titolare dell'azienda e dell'apprendista di attenersi, nel corso dell'addestramento, al relativo profilo professionale;

e) durata del periodo di apprendistato;

f) impegno del titolare dell'azienda di attenersi alle disposizioni dei contratti collettivi;

g) data di inizio e di fine apprendistato;

h) durata del periodo di prova.

Il contratto di apprendistato non è necessario qualora il datore di lavoro sia un genitore o il rappresentante legale dell'apprendista. In tal caso il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare al competente assessore il rapporto di apprendistato instaurato, comunicando al medesimo tutti i dati richiesti per il contratto entro dieci giorni dalla data di assunzione.

Art. 12.

Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato

Al titolare dell'azienda che licenzi un apprendista prima del termine del periodo di apprendistato, senza che sussistano i motivi di cui al terzo comma del presente articolo, non è consentito assumere altri apprendisti per la durata di tre mesi.

Analogamente l'apprendista che risolva il rapporto di apprendistato senza che sussistano i motivi di cui al quarto comma del presente articolo non può iniziare, per la durata di tre mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa professione.

Sussistono i motivi di cui al primo comma del presente articolo qualora:

a) l'apprendista commetta un furto, un'appropriazione indebita o altro grave fatto che sia incompatibile con la continuazione del rapporto di apprendistato;

b) l'apprendista riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale;

c) l'apprendista sia assente ingiustificatamente dal posto di lavoro per più di tre giorni consecutivi oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione;

d) l'apprendista trascuri gravemente i suoi doveri;

e) l'apprendista non frequenti, nonostante ripetuti richiami, la scuola professionale;

f) il titolare dell'azienda sia costretto, per motivi di economia aziendale, a ridimensionare notevolmente l'azienda;

g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

Sussistono i motivi di cui al precedente secondo comma qualora:

a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute;

b) il titolare dell'azienda o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri ovvero si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;

c) la sede dell'azienda rispettivamente il posto di lavoro o la residenza della famiglia venga trasferita in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista;

d) si verifichino eventi tali da richiedere la presenza costante dell'apprendista in famiglia;

e) l'apprendista abbandoni l'attività oggetto dell'apprendistato;

f) un cambiamento del luogo di lavoro comporti per l'apprendista un rilevante avvicinamento alla famiglia;

g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

Il rapporto di apprendistato cessa anche prima del decorso del periodo previsto qualora:

a) l'azienda cessi l'attività;

b) la commissione di cui al successivo art. 13 accerti che nell'azienda non sia più garantita una istruzione adeguata dell'apprendista;

c) il datore di lavoro venga inderdetto dall'istruzione di apprendisti;

d) l'ufficiale sanitario attesti il venir meno dei requisiti d'idoneità fisica richiesti per l'esercizio della professione;

e) l'apprendista sia stato escluso dalla frequenza della scuola professionale a norma del nono comma del precedente art. 6;

f) ciò sia determinato da norme di legge o regolamentari.

Al verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'assessorato competente entro i dieci giorni successivi.

Art. 13.

Commissione per l'addestramento professionale degli apprendisti

E' istituita una commissione per l'addestramento professionale degli apprendisti. Essa, oltre ad esercitare le funzioni specifiche attribuitele dalla presente legge, è chiamata ad esprimere pareri, proposte e suggerimenti in relazione a tutte le questioni riguardanti l'apprendistato.

La commissione di cui al comma precedente è nominata con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per la durata della legislatura cui si riferisce. Essa è composta:

a) dall'assessore competente o da un funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

b) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro con specifica preparazione ed esperienza professionale, su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative della provincia;

c) da quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti con specifica preparazione ed esperienza professionale, su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;

d) dagli ispettori per la formazione professionale e da un direttore di scuola professionale designato dal competente assessore;

e) dal capo dell'ispettorato del lavoro o suo delegato.

Alle riunioni possono partecipare, con voto consultivo, fino a due esperti chiamati dalla commissione in casi di opportunità.

Su apposita richiesta, la commissione è tenuta ad effettuare tentativi di conciliazione nelle controversie tra titolari di azienda ed apprendisti. Ad essa compete, inoltre l'accertamento dei motivi di cui al precedente art. 12.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Con regolamento interno la commissione istituisce apposite sottocommissioni per settori economici cui affidare la trattazione delle questioni pertinenti.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Deve comunque essere assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato competente.

Art. 14.

Esami di fine apprendistato

L'esame di fine apprendistato, per il settore artigianato denominato esame di lavorante, tende ad accertare se l'apprendista abbia acquisito, in conformità al profilo professionale, la capacità e le cognizioni inerenti alla professione oggetto dell'apprendistato e se sia in grado di eseguire tutti i lavori pertinenti. Per ogni professione sono fissate almeno due sessioni di esame annuali.

L'esame si compone di una prova pratica e di un colloquio tecnico-professionale. Qualora per una determinata professione la prova pratica si appalesi di poca utilità, si può prescindere da essa. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono emanate ulteriori disposizioni inerenti allo svolgimento degli esami e alla determinazione dei relativi programmi.

Qualora nel corso dell'esame si verifichino irregolarità o violazioni di legge, i candidati interessati possono presentare ricorso all'assessore competente, entro trenta giorni. Nei casi in cui l'impugnativa si appalesi fondata, l'assessore competente provvede all'annullamento dell'intero esame o di una parte di esso. La decisione in merito deve essere adottata entro trenta giorni.

Sulla base dei criteri fissati dalla commissione di cui all'art. 13 l'assessore competente ha facoltà di disporre l'esonero totale o parziale dall'esame di fine apprendistato, qualora un candidato sia in possesso di licenza di istituto, scuola o corso professionale del settore.

L'esito positivo dell'esame di fine apprendistato, relativo alle professioni commercio e turismo, sostituisce l'esame di cui all'art. 4, primo comma, della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

Art. 15.

Ammissione all'esame di fine apprendistato

All'esame di fine apprendistato sono ammesse le persone che abbiano concluso o stiano per concludere, entro il mese fissato per l'esame, il periodo di apprendistato ed abbiano ultimato, con esito positivo, la scuola professionale.

La domanda di ammissione all'esame è presentata alla scuola professionale competente. Il direttore dispone l'ammissione previo accertamento dei requisiti richiesti. La domanda deve indicare le generalità del richiedente e contenere una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di fine apprendistato.

Coloro che non abbiano sostenuto un periodo di apprendistato sono ammessi all'esame di fine apprendistato qualora abbiano compiuto il 21° anno di età e dimostrino un'esperienza professionale specifica maturata in un periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di apprendistato prescritto ed abbiano superato un esame su tutte le materie oggetto di insegnamento nell'ultimo anno della scuola professionale.

Sono altresì ammesse all'esame di fine apprendistato le persone in possesso di licenza rilasciata per corsi di addestramento professionale di durata non inferiore ai due anni, che abbiano svolto pratica professionale alle dipendenze di una azienda per almeno un anno.

I candidati in possesso di diploma di fine apprendistato sono ammessi a sostenere l'esame relativo ad altra professione, anche in difetto dei requisiti di cui al precedente primo comma, qualora abbiano superato il 21° anno di età e dimostrino una esperienza professionale specifica maturata in un periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di apprendistato prescritto.

I candidati di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma devono dimostrare, mediante idonea documentazione, di essere in possesso dei requisiti di ammissione specifici.

L'ammissione all'esame può essere subordinata alla corresponsione di una quota partecipativa alle spese di acquisto del materiale didattico occorrente, da stabilirsi con provvedimento dell'assessore competente.

Art. 16.

Commissione di esame di fine apprendistato

Con proprio provvedimento l'assessore competente nomina le commissioni di esame costituite per i gruppi linguistici tedesco e italiano. Sono costituite apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino, laddove l'insegnamento della scuola professionale è impartito anche in lingua ladina.

Le commissioni sono composte:

a) dal direttore di una scuola professionale, in qualità di presidente;

b) da un insegnante di scuola professionale del settore;

c) da due datori di lavoro e da un lavoratore dipendente con specifica qualifica professionale.

Per ogni membro è nominato un supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

Per professioni similari può essere istituita un'unica commissione di esame.

Ove opportuno, la commissione ha facoltà di chiamare, a propria integrazione, un ulteriore insegnante di scuola professionale.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia. Per ogni membro devono essere proposti due nominativi.

L'assessore competente invita per iscritto le organizzazioni di cui sopra a presentare le relative designazioni. Qualora entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito queste non vengano presentate, l'assessore competente procede alla nomina autonomamente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Non possono essere chiamati a far parte della commissione i parenti e gli affini fino al terzo grado ovvero le persone che siano in rapporto di parentela fino al terzo grado, compresi i cognati, ovvero si trovino in rapporto di lavoro o societario con il candidato.

Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Il segretario della commissione di esame è nominato dal presidente della commissione stessa.

Un funzionario dell'assessorato competente, a ciò appositamente delegato dall'assessore competente, compie opportune ispezioni onde verificare il regolare svolgimento degli esami.

Art. 17.

Certificazione sull'esito positivo dell'esame

A certificazione dell'esito positivo dell'esame, la commissione rilascia ai candidati un apposito diploma sottoscritto dall'assessore competente e dal presidente della commissione stessa.

Art. 18.

Corsi di introduzione professionale

Per singole professioni o per gruppi omogenei di esse, che richiedono particolari attitudini e capacità tecniche o artistiche, la provincia può organizzare, tramite le scuole professionali, dei corsi di introduzione professionale.

I corsi non possono avere durata superiore ai due anni e hanno il compito di fornire cognizioni professionali di base, sia teoriche che pratiche. I relativi programmi di insegnamento sono approvati dalla giunta provinciale.

Sono ammessi ai corsi di introduzione professionale i giovani di età non superiore ai 17 anni che abbiano assolto agli obblighi scolastici.

Al termine del corso, rispettivamente dell'anno scolastico ai frequentanti è rilasciata una pagella contenente un giudizio circostanziato sull'attitudine professionale, nonchè sul profitto scolastico conseguito.

La frequenza dei corsi, rispettivamente l'esito positivo non costituisce presupposto per l'accesso ad un rapporto di apprendistato.

Ulteriori disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi sono emanate con regolamento di esecuzione alla presente legge.

Art. 19.

Studi e ricerche

Al fine di favorire lo sviluppo dell'apprendistato e di consentire un'efficace opera promozionale, la provincia può:

organizzare convegni, seminari e viaggi di studio;

svolgere direttamente o tramite istituti pubblici o privati ricerche e indagini.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

I datori di lavoro che non provvedano ad iscrivere gli apprendisti presso la scuola professionale entro dieci giorni dall'assunzione o che non concedano agli apprendisti il tempo

necessario per la frequenza della scuola professionale, rispettivamente per il sostenimento degli esami, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a L. 600.000.

I datori di lavoro che entro il termine prescritto non inoltrino il contratto di apprendistato all'assessorato competente, rispettivamente non provvedano alla denuncia di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000.

Alla pena pecuniaria di cui al precedente comma sono, altresì, soggetti i datori di lavoro che non provvedano a comunicare, nei termini previsti, la risoluzione o l'interruzione del rapporto di apprendistato ovvero gli eventi di cui alle lettere *a*) e *d*) del quinto comma del precedente art. 12.

Relativamente all'accertamento delle trasgressioni, nonchè all'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le procedure di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. Spetta all'assessore competente determinare entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dai commi precedenti, la somma dovuta per la violazione, nonché emettere l'ingiunzione di pagamento.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

Alle persone residenti in provincia di Bolzano che per mezzo del libretto di lavoro o di altra documentazione idonea dimostrino di avere concluso l'apprendistato in data anteriore al 31 dicembre 1960 è conferito, su domanda, il diploma di fine apprendistato.

E' conferito, su domanda, il diploma di lavorante artigiano a coloro che siano stati occupati in un'impresa industriale per un periodo non inferiore a tre anni ed abbiano, nello stesso periodo, frequentato la scuola professionale con successivo superamento dell'esame di fine apprendistato.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al precedente art. 2 si applica, per quanto concerne la durata del periodo di apprendistato per le singole professioni, nonchè le qualifiche da conseguire, le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al precedente art. 14, gli esami di fine apprendistato saranno espletati secondo le modalità previste dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Professioni soggette all'esame di maestro professionale

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono individuate quelle professioni — eccettuate le attività artigiane, in quanto disciplinate dalle norme specifiche di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 — che possono formare oggetto di esame di maestro professionale.

L'esame di maestro professionale tende ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di adeguate nozioni tecnico-professionali, pratiche e di economia aziendale, nonchè la loro duttilità nel trasmetterle pedagogicamente ai propri apprendisti nell'addestramento professionale.

L'esame si compone di una parte teorico-professionale, di una parte pratica e di una terza parte fondata sulle conoscenze dei canoni fondamentali di economia aziendale. Il superamento dell'esame presuppone un giudizio positivo conseguito in tutte e tre le sue parti. Ai candidati ritenuti idonei l'assessore provinciale competente del settore economico interessato conferisce il relativo titolo di maestro professionale.

Per ciascuna professione è indetta almeno una sessione di esami ogni due anni. A cura dell'assessorato provinciale competente e su proposta delle associazioni di categoria più rappresentative in provincia, sono pubblicati i singoli programmi di esame. Questi sono elaborati sulla base dei rispettivi profili professionali.

Presso i rispettivi assessorati provinciali competenti per settore economico sono istituiti, distintamente per le singole professioni, gli albi dei maestri professionali. Alla relativa iscrizione si provvede d'ufficio a seguito del superamento del l'esame.

Art. 23.

Esame di maestro professionale

Con provvedimento dell'assessore provinciale competente per il rispettivo settore economico sono nominate apposite commissioni d'esame di maestro professionale distinte per gruppi linguistici. Le commissioni sono così composte:

a) da un direttore di scuola professionale, proposto dai rispettivi ispettorati per la formazione professionale, che funge da presidente;

b) da due rappresentanti di categoria dotati di particolare qualificazione professionale, proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative in provincia;

c) da due insegnanti di scuola professionale del ramo interessato, proposti dai rispettivi ispettorati per la formazione professionale. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'amministrazione provinciale.

Per l'ammissione all'esame sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il possesso del diploma di fine apprendistato;

b) un'esperienza professionale di almeno tre anni, in seguito al conseguimento dell'attestato di fine apprendistato, maturata nell'esercizio della relativa professione e idoneamente documentata.

La domanda di ammissione all'esame di maestro professionale è inoltrata all'assessorato provinciale competente per settore economico. Nei successivi trenta giorni dalla presentazione della medesima, l'assessore competente si pronuncia sull'ammissione o rispettivamente la non ammissione all'esame.

Per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina dell'esame di maestro professionale e l'organizzazione dei relativi corsi di preparazione sono soggetti, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nella legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 (articoli 26 e 31) e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 24.

Istituzione dell'«ufficio apprendistato»

L'ufficio «Artigianato e apprendistato» di cui all'allegato *A*, punto 135, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: «135. Ufficio artigianato».

Le attribuzioni dell'ufficio artigianato sono le seguenti:

affari generali;
attuazione dell'ordinamento dell'artigianato;
assistenza creditizia e provvidenze all'artigianato;
formazione dei maestri artigiani;
aggiornamento professionale.

E' istituito il nuovo «ufficio apprendistato». L'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato come segue: «XV) Artigianato, industria, commercio e turismo; 166. Ufficio apprendistato».

Le attribuzioni dell'ufficio apprendistato sono le seguenti:

affari generali;
attuazione dell'ordinamento dell'apprendistato di tutti i settori;
provvidenze a favore dell'apprendistato;
vigilanza sull'addestramento aziendale;
vigilanza sugli esami di fine apprendistato.

Alle esigenze funzionali dell'ufficio apprendistato si provvede con il seguente personale:

a) un dipendente del VII livello del ruolo amministrativo;
b) due dipendenti del VI livello del ruolo amministrativo;
c) due dipendenti del IV livello del ruolo amministrativo.

Per le esigenze di personale di cui al precedente comma l'organico del ruolo amministrativo è aumentato di un posto del IV livello.

Art. 25.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, le seguenti spese:

L. 2.000.000 quale onere presunto per compensi ai componenti le commissioni previste agli articoli 13, 16 e 23;

L. 45.000.000 quale onere presunto per il personale di cui al quinto comma dell'art. 24.

Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, si provvede con le disponibilità finanziarie previste dal bilancio pluriennale della provincia, alla sezione 1, settore, 2, stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

Le spese per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della presente legge sono autorizzate con la stessa decorrenza indicata al primo comma, nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale, riducendo all'occorrenda l'autorizzazione di una spesa stabilita per il biennio 1982-83, al punto 115 della tabella *A*, approvata con l'art. 1 della legge finanziaria per l'anno in corso.

Art. 26.

Disposizioni finali

Sono abrogati gli articoli dal 13 fino al 25 incluso della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nonchè tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 novembre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(306)

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1981, **n. 31.**

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con il provvedimento concernente: « Ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 1° *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento di autorizzazioni di spesa

Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa provinciale, regionale o statale richiamata nell'annessa tabella *A*, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1981 maggiori spese, per l'importo indicato nella tabella medesima a fianco di ciascun provvedimento.

Art. 2.

Aumento dell'erogazione a favore dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana

L'importo da erogare all'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana per l'anno finanziario 1981, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38, è elevato di lire 110 milioni ed è posto a carico dell'autorizzazione di spesa indicata al punto n. 10 della tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 3.

Ulteriore partecipazione della provincia ai fondi di dotazione del Mediocredito

E' autorizzata l'ulteriore partecipazione della provincia ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, con sede in Trento, mediante l'acquisizione di quote di proprietà della regione Trentino-Alto Adige, al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo di lire 385 milioni, rispettivamente di lire 95 milioni.

Art. 4.

Accantonamento per nuovo provvedimento legislativo

Sul fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi (spese correnti) del bilancio per l'anno 1981, è accantonato l'importo di lire 200 milioni per il finanziamento di un provvedimento legislativo denominato « Provvedimenti a favore degli emigrati rimpatrianti ».

Art. 5.

Spese per le costruzioni ospedaliere

In relazione al disposto di cui al primo comma dell'articolo 33 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 per la costruzione, il completamento, la trasformazione e l'ammodernamento di immobili destinati ai servizi di assistenza ospedaliera, in attuazione delle leggi provinciali 13 settembre 1973, n. 48 e 28 maggio 1976, n. 19, possono essere utilizzati anche per spese dirette della provincia.

Per gli *enti ospedalieri il termine di centoventi giorni* stabiliti dal primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 1981.

Restano validi gli atti amministrativi adottati dagli enti ospedalieri in materia di gestione del patrimonio fino all'avvenuto trasferimento di cui al precedente comma.

Art. 6.

Modifiche alla legge provinciale 24 *novembre* 1980, *n.* 34

Nel primo periodo del secondo comma dell'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, le parole « valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni » vengono sostituite dalle seguenti: « valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ».

Nel secondo periodo dello stesso secondo comma le parole « e rimborsate » sono sostituite dalle seguenti « e imputate al mutuo edilizio ».

Le anticipazioni già erogate alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sono rimborsate al fondo di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, ma si considerano come concesse dal fondo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, le anticipazioni concesse, ma non erogate fanno carico a questo ultimo fondo.

Art. 7.

Copertura finanziaria

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, per l'importo complessivo di lire 86.052,8 milioni, si provvede come segue:

a) per lire 3.184,8 milioni mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento « Ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 »;

b) per lire 90 milioni mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102115 del bilancio per l'anno 1981 (punto n. 6 dell'allegato al bilancio n. 3);

c) per lire 74.689,8 milioni mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102120 del bilancio per l'anno 1981 (punto n. 4, per lire 15.000 milioni, e punto n. 5, per lire 59.689,8 milioni, dell'allegato al bilancio n. 4);

d) per lire 8.088,2 milioni con una quota di pari importo delle maggiori entrate iscritte in bilancio con il provvedimento indicato alla precedente lettera *a*).

Per i fini di cui al comma precedente, l'importo di lire 90 milioni accantonato sul fondo globale iscritto al cap. 102115 del bilancio per l'anno 1981, perde la destinazione indicata al punto n. 6 dell'allegato n. 3 al bilancio stesso e viene prelevato a parziale copertura dell'onere derivante dall'autorizzazione di spesa indicato al punto n. 10 della tabella *A*, annessa alla presente legge.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede con le disponibilità del bilancio annuale e pluriennale della provincia.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

(307)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1981, n. 24.

Disposizioni concernenti il personale del servizio di salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del 29 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale rivestente le qualifiche iniziali e intermedie dell'ex carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, il personale appartenente al ruolo degli infermieri e al ruolo delle infermiere, il personale con qualifica di capo operaio del ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine nonchè l'ispettore infermiere ed i vice ispettori infermieri del ruolo speciale ad esaurimento, sono reinquadrati nei livelli funzionali-retributivi secondo le seguenti corrispondenze:

a) nel sesto livello: ispettore infermiere;

b) nel quinto livello: tecnico radiologo principale e tecnico radiologo, analista preparatore di seconda classe, assistente sanitaria visitatrice principale e assistente sanitaria visitatrice, infermiere professionale, vice ispettore infermiere, capo sala infermiere (a), personale infermieristico in possesso del diploma di infermiere professionale, capo operario;

c) nel quarto livello: infermiere (a) di seconda e prima classe e infermiere (a) scelto (a).

Il personale di cui alla lettera *c*) è inquadrato nel quinto livello funzionale-retributivo, sempre che abbia frequentato apposito corso di qualificazione professionale, con esame finale individuale, di durata non inferiore a 450 ore da istituirsi da parte della provincia.

Il programma, l'organizzazione ed il funzionamento del corso nonchè le modalità di partecipazione sono stabiliti con apposite norme regolamentari.

La partecipazione al corso deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13.

Art. 2.

Il personale appartenente al ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga da almeno cinque anni mansioni di analista preparatore di seconda classe è inquadrato nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale, quinto livello funzionale-retributivo con la qualifica di analista preparatore di seconda classe.

Il personale appartenente al ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine collocato nel terzo livello funzionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia effettivamente svolto e svolga, sulla base delle declaratorie di cui all'allegato *A*) della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, mansioni annoverabili nel quarto livello funzionale, è inquadrato in quest'ultimo livello.

All'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di cui ai precedenti commi, provvederà una apposita commissione paritetica composta di sei membri di cui tre in rappresentanza della giunta provinciale da questa designati e tre in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del medesimo.

Art. 3.

L'incaricato dei servizi economali e l'incaricato dei servizi tecnici del servizio di salute mentale, sono inquadrati purchè in possesso del diploma di laurea, nel settimo livello funzionale-retributivo.

Art. 4.

Per il personale di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, l'inquadramento nel nuovo livello è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito nel livello di provenienza.

Art. 5.

Il personale medico assunto ai sensi dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine per compiti inerenti alla materia dell'assistenza psichiatrica e con mansioni proprie della qualifica di consigliere-assistente, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante il lodevole svolgimento delle funzioni affidate, nella qualifica iniziale di consigliere-assistente del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, subordinatamente alla vacanza dei posti.

Il servizio prestato presso l'amministrazione provinciale anteriormente alla nomina in ruolo dal personale di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici dalla data di nomina in ruolo.

Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma dovranno essere prodotte alla giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei confronti del personale medico che abbia conseguito la nomina in ruolo mediante pubblico concorso successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

Art. 6.

Il personale assunto ai sensi dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, per svolgere mansioni di elevato contenuto tecnologico e che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti ancora in servizio presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, è inquadrato, a domanda, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante il lodevole svolgimento delle mansioni affidate, nel ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, quinto livello funzionale-retributivo, con la qualifica di capo operaio.

Il capocuoco contrattuale a tempo indeterminato contemplato nel quadro G 2 - ruolo speciale dei servizi di salute mentale dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è inquadrato, a domanda, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante il lodevole svolgimento delle mansioni affidate, nel medesimo ruolo, quinto livello funzionale-retributivo, conservando la qualifica di appartenenza.

Il servizio prestato presso l'amministrazione provinciale dal personale di cui ai precedenti commi, anteriormente alla nomina in ruolo, è riconosciuto per intero ai fini della progressione nel livello funzionale-retributivo di inquadramento.

Le domande per l'inquadramento in ruolo dovranno essere prodotte alla giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al quadro G 2 - ruolo speciale dei servizi di salute mentale dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, le parole « contrattuali » e « vicecapocuoco » sono soppresse.

Art. 7.

Il personale contemplato dai precedenti articoli 1, 2 e 6 è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio e professionale richiesto.

L'inquadramento nei livelli funzionali-retributivi del personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 5 e 6 avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del personale previsto dal secondo comma dell'art. 1, per il quale l'inquadramento nel quinto livello funzionale-retributivo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del superamento con esito positivo dell'esame finale.

Art. 8.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali, il personale infermieristico in possesso del diploma di infermiere professionale inquadrato nel quinto livello funzionale-retributivo ed il personale di cui al secondo comma del precedente art. 1, che abbia superato con esito positivo l'esame finale del corso di qualificazione professionale ivi previsto, nonchè il personale operaio di cui al secondo comma del precedente art. 2, ed il capocuoco del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, sono equiparati rispettivamente all'operatore professionale collaboratore del profilo professionale « Personale infermieristico », ope-

ratore professionale di prima categoria e all'operatore tecnico del profilo professionale «Operatori tecnici» indicati nelle tabelle costituenti l'allegato 1) della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Art. 9.

Alla copertura del maggior onere di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'art. 4 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 20.

All'onere valutato nell'importo di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 20.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti . . .	L. 10.000.000	L. 10.000.000
In aumento:		
Cap. 32120. — Spesa per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 54.784.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 9 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al secondo comma dello stesso art. 9 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «sicurezza sociale», programma «sanità» ed area di intervento «interventi a carico del fondo sanitario provinciale».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 dicembre 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1981, n. 25.

Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del 29 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1982, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione del personale contemplato dal primo al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, risultanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono aumentate del 23 per cento.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del primo comma non sono utili ai soli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario.

L'importo degli scatti convenzionali attribuiti a norma del terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, sui quali non operano gli incrementi di cui al primo comma, verrà riassorbito nella misura di un terzo, conservando la rimanenza a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri miglioramenti economici di carattere generale. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione economica per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per lavoro straordinario.

Art. 2.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1982, al personale cui al precedente art. 1 è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno da detto riassetto, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

Art. 3.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, per il personale medico contemplato dall'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, e dall'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni, gli stipendi tabellari fissati dall'art. 22 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come incrementati con gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono sostituiti con quelli previsti, per il corrispondente personale medico, dall'accordo nazionale unico di lavoro e per il personale ospedaliero e riportati nella seguente tabella:

Qualifica	Stipendio annuo lordo	
	tempo pieno	tempo definito
Consigliere (assistente, medico) .	5.940.000	4.455.000
Direttore di divisione (aiuto, coadiutore, medico)	8.300.000	6.225.000
Ispettore generale (direttore psichiatra, primario, radiologo, direttore medico I.P.A.I., direttore laboratorio provinciale igiene e profilassi - sezione medica, direttore del centro di orientamento professionale, medico)	8.700.000	6.525.000

La progressione economica dello stipendio indicato nella tabella si sviluppa in otto classi biennali di stipendio, dell'importo di L. 400.000 annue per le prime due classi, nonchè dell'8 per cento costante computato sulla retribuzione iniziale della qualifica di appartenenza per le restanti sei ed in successivi aumenti periodi biennali calcolati sull'ultima classe di stipendio.

Per i consiglieri e qualifiche corrispondenti, le classi dell'8 per cento costante vanno computate sull'importo retributivo conseguito dopo i primi due anni di servizio.

Art. 4.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale medico di cui al precedente art. 3, in aggiunta allo stipendio, competono le misure dell'indennità ospedaliera medico-professionale e dell'indennità di medico ospedaliero previste, per il corrispondente

personale medico, dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero e riportate rispettivamente nelle seguenti tabelle *A* e *B*:

TABELLA *A*

Anzianità di servizio nella qualifica anni	Consigliere e qualifiche corrispondenti	Direttore di divisione e qualifiche corrispondenti	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti
1-2	3.350.000	3.950.000	4.450.000
3-4	4.020.000	4.740.000	5.340.000
5-6	4.355.000	5.135.000	5.785.000
7-8	4.690.000	5.530.000	6.230.000
9-10	5.025.000	5.925.000	6.675.000
11-12 e oltre	5.360.000	6.320.000	7.120.000

TABELLA *B*

Anzianità di servizio nella qualifica anni	Consigliere e qualifiche corrispondenti	Direttore di divisione e qualifiche corrispondenti	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti
1	1.700.000	3.000.000	6.580.000
3	1.700.000	3.000.000	6.580.000
5	2.000.000	3.300.000	7.500.000
7	2.660.000	3.300.000	8.200.000
9	2.660.000	3.600.000	8.200.000
11	3.500.000	3.600.000	8.200.000
13	3.500.000	4.350.000	8.200.000
15	3.500.000	4.350.000	8.200.000
17 e oltre	4.105.000	4.350.000	8.200.000

L'indennità di cui alla tabella *A* compete esclusivamente al personale medico con rapporto a tempo pieno in relazione all'effettiva anzianità di servizio prestato nella posizione di tempo pieno.

L'indennità di cui alla tabella *B* compete ai medici a tempo pieno in misura intera nonchè ai medici a tempo definito in ragione dei trenta quarantesimi della corrispondente qualifica ed anzianità.

Le misure delle indennità previste dal presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Art. 5.

Alla determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente art. 3 spettanti al personale ivi contemplato si provvede valutando, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

Le misure dell'indennità di cui al precedente art. 4 competono al personale interessato in relazione all'anzianità di effettivo servizio prestato nelle rispettive qualifiche di appartenenza.

Al personale rivestente la qualifica di direttore di sezione e qualifiche equiparate è attribuito lo stipendio nonché le indennità stabiliti per il personale con qualifica di consigliere, valutando ai fini della progressione economica l'intera anzianità di servizio.

I servizi di ruolo prestati presso enti ospedalieri, ospedali psichiatrici pubblici e facoltà mediche degli istituti universitari, nonché i servizi prestati presso la provincia anteriormente alla riammissione in servizio ai sensi dell'art. 168 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, purché svolti con qualifica corrispondente a quella di appartenenza, sono valutati per intero agli effetti della progressione economica, per stipendio e indennità.

Qualora il nuovo trattamento economico complessivo per stipendio e indennità derivante dall'applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello complessivo in godimento al 31 gennaio 1981 — per stipendio comprensivo degli aumenti biennali, indennità di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, o assegno di cui all'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e competenze accessorie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3 — maggiorato del 23 per cento, la differenza verrà attribuita a titolo di assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per lavoro straordinario.

Per il personale che nel periodo compreso fra il 1° febbraio 1981 e la data di entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito la nomina alla qualifica superiore, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alla data della nomina stessa.

Le qualifiche di direttore di sezione e di consigliere previste nel ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica - quadro G 1, nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale - quadro G 2 e nel ruolo speciale del personale sanitario - quadro G 13 di cui all'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, fatta salva la conservazione *ad personam* per le qualifiche rivestite.

Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono abrogate.

Con effetto dalla data di attribuzione delle misure degli stipendi e delle indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono soppresse l'indennità di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, l'assegno di cui all'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, le competenze accessorie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, e cessa inoltre nei confronti del personale rivestente la qualifica di consigliere e direttore di sezione la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti di cui all'art. 1 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

Ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale di cui al precedente art. 3 continuano a considerarsi le retribuzioni stabilite per il medesimo personale alla data del 31 gennaio 1981.

Art. 6.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale provinciale competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

Primo livello	L. 2.916.000
Primo livello dopo 6 mesi	» 3.240.000
Secondo livello	» 3.612.600
Terzo livello	» 4.098.600
Quarto livello	» 4.482.000
Quinto livello	» 4.941.000
Sesto livello	» 5.562.000
Settimo livello	» 6.804.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento computato sullo stipendio iniziale di livello e in successivi aumenti periodici biennali computati sull'ultima classe di stipendio.

Per il primo livello le classi biennali si calcolano su L. 3.240.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

Art. 7.

L'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 6 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze della provincia fino al 31 gennaio 1981, salvo quanto previsto dai successivi ottavo e nono comma.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale che al 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nelle qualifiche non di vertice della medesima carriera, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese.

Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale che alla data 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. Per il personale della ex carriera ausiliaria atipica il livello retributivo più basso è considerato il terzo;

c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo o a tempo indeterminato anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. L'importo del beneficio viene temporizzato e l'anzianità risultante si aggiunge a quella maturata nella carriera o qualifica corrispondenti al livello di inquadramento, ai fini della progressione economica in quest'ultimo livello.

La temporizzazione del beneficio espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo dell'incremento della classe o dello scatto in corso di maturazione nel livello di inquadramento.

Se più favorevole, per il personale che abbia prestato servizio di ruolo o a tempo indeterminato in carriera corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento, si determina nel livello inferiore lo stipendio relativo all'anzianità maturata in detta carriera, valutando anche le eventuali frazioni di biennio, escluse le frazioni di mese. Lo stipendio così determinato si riporta nel livello retributivo di inquadramento e si procede poi secondo i criteri stabiliti alla precedente lettera *a*), parte seconda;

d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso corrispondente alla carriera o categoria in cui il servizio non di ruolo è stato prestato. Si provvede poi alla temporizzazione del beneficio, applicando le disposizioni previste alla precedente lettera *c*).

Nei confronti del personale per il quale le corrispondenze di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono stabilite fra livello funzionale-retributivo e qualifica, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora detto personale abbia prestato anche servizio non di ruolo e servizio di ruolo in qualifiche diverse da quella rivestita si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*).

Per l'ispettore infermiere, l'anzianità maturata nelle qualifiche di infermiere scelto e di infermiere è valutata nei modi di cui alla precedente lettera *c*), calcolando il beneficio sullo stipendio iniziale del terzo livello retributivo.

Per i vice ispettori infermieri lo stipendio è determinato secondo i criteri stabiliti alla precedente lettera *a*) valutando l'anzianità maturata nelle qualifiche di infermiere scelto e di infermiere nel terzo livello retributivo e quella di capo sala infermiere nel livello di inquadramento.

Per il personale contemplato dalla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, il nuovo stipendio è determinato valutando l'intera anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da computarsi sul 90 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo di riferimento.

Per il personale insegnante con incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, ai fini della determinazione del nuovo stipendio si valuta nel sesto livello retributivo l'anzianità di servizio riconosciuta dalla provincia.

Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini della determinazione del nuovo stipendio si valuta il servizio di ruolo e non di ruolo prestato o comunque riconosciuto negli enti di provenienza secondo i criteri previsti dal presente articolo, sulla base della corrispondenza di ogni singola posizione con le carriere e qualifiche provinciali con riferimento alle equiparazioni fissate nelle relative leggi di inquadramento nei ruoli provinciali. Il servizio prestato a tempo indeterminato, considerando tale anche quello svolto con continuità per almeno due anni, si valuta come servizio di ruolo.

Nel caso in cui, dopo la data 1° febbraio 1981, il dipendente abbia conseguito o consegua la nomina in un livello superiore, l'inquadramento economico nel nuovo livello avviene alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito nel livello di provenienza.

Art. 8.

Qualora lo stipendio derivante dall'applicazione del precedente art. 7 risulti inferiore al trattamento economico in godimento per stipendio e acconto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5, maggiorato di una somma pari a L. 120.000 annue, al dipendente è attribuito uno stipendio *ad personam* d'importo pari a quest'ultimo trattamento.

Per il personale di cui al precedente comma l'inquadramento nel livello è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio *ad personam*. La differenza fra quest'ultimo e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina secondo i criteri stabiliti al precedente art. 7, lettera *c*).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui, nel periodo compreso fra il 1° febbraio 1981 e la data di entrata in vigore della presente legge, il personale abbia conseguito nei preesistenti livelli retributivi miglioramenti economici per effetto della progressione nei medesimi livelli.

Art. 9.

Con effetto dalla data di attribuzione dei nuovi stipendi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, cessa la corresponsione dell'acconto sui futuri, miglioramenti economici di cui all'art. 1 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

Art. 10.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 ai dipendenti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni previste per il corrispondente personale statale, è concessa un'indennità pari al 35 per cento dello stipendio di livello.

L'indennità di cui al precedente comma è pensionabile ed è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo.

Nei confronti del personale previsto dal primo comma non trovano applicazione le norme contenute nell'art. 20 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, e nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Con effetto dalla data di attribuzione del nuovo trattamento economico, cessa la corresponsione dei benefici previsti dall'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718.

Art. 11.

Per il personale contemplato dall'art. 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° febbraio 1981, della nuova misura dell'assegno alimentare di cui al terzo comma del precitato articolo, si considera il 45 per cento del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 12.

Le disposizioni di cui all'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, si applicano anche nei confronti del personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali.

Qualora il personale di cui al precedente comma abbia maturato la prescritta anzianità per il conferimento del trattamento economico della qualifica di ispettore generale anteriormente alla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali, ai fini dell'applicazione dell'art. 138 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, si procede alla ricostruzione della posizione economica considerando gli aumenti periodici, da valutarsi nella misura prevista per il corrispondente personale provinciale, acquisiti per stipendio fino alla data del conseguimento del medesimo trattamento economico.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 13.

Al terzo comma dell'art. 135 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'art. 23 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono soppresse le parole: « o della relativa classe ».

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi l'indennità oraria per lavoro straordinario compete in misura pari a quella spettante al personale di cui al precedente art. 6 con corrispondente livello funzionale.

Art. 14.

La giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali di inquadramento. Dette disposizioni sono adottate in relazione alle decorrenze recate dalla legge medesima.

Art. 15.

Al primo comma dell'art. 131 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, il numero « 16 » è sostituito con il numero « 19 ».

All'art. 131 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« La tredicesima mensilità di cui al primo comma è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, secondo le modalità recate dalle vigenti leggi dello Stato ».

Art. 16.

Il limite di età di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 162 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, viene elevato a 60 anni.

Le puericultrici e le assistenti sanitarie visitatrici, che risultino collocate a riposo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riammesse in servizio, a domanda, a norma dell'art. 168 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita alla data del collocamento a riposo.

Art. 17.

Il limite del 10 per cento di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, è elevato al 12 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 18.

Le disposizioni recate dall'art. 61 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, si applicano anche per l'estinzione dei titoli di spesa emessi per il pagamento di pensioni, di integrazioni ed acconti di pensione e di assegni alimentari.

Art. 19.

La lettera *g*) dell'art. 19 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, è sostituita con la seguente:

« *g*) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli esperti, alle istituzioni ed agli enti di cui all'art. 5, che collaborano alle rilevazioni statistiche nell'interesse dell'ufficio, tenendo conto, per gli esperti, dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta. In ogni caso, in ordine alla misura dei compensi, sarà sentito il consiglio statistico provinciale; ».

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 20.

Alla copertura del maggiore onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'art. 4 della legge provinciale 1° settembre 1981, numero 20.

All'onere valutato nell'importo di L. 5.400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 20.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 5.000.000.000	L. 2.750.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 2.632.000.000	L. 1.448.000.000
Cap. 21200. — Spesa per il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13)	» 781.000.000	» 430.000.000
Cap. 31110. — Spese per il funzionamento dell'Istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 3.500.000 . . .	» 66.000.000	» 36.000.000
Cap. 31120. — Spese per il funzionamento della Colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 8.284.000 .	L. 13.000.000	L. 7.000.000
Cap. 32110. — Spesa per il Laboratorio provinciale d'igiene, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 5.720.000 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - articolo 267)	» 175.000.000	» 96.000.000
Cap. 32120. — Spesa per funzionamento dei servizi di salute mentale, compreso il fitto figurativo degli immobili dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 54.784.000	» 862.000.000	» 474.000.000
Cap. 52300. — Spesa per il personale cantoniere . . .	» 471.000.000	» 259.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 5.000.000.000	L. 2.750.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 20 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti», nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 20 e di quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 dicembre 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(195)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali avanti indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820370)